

TI_GERICHTE 80.2023.19 vom 26. August 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.19

FR: TI_GERICHTE 80.2023.19 du 26 août 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2023.19 del 26 agosto 2024

Regeste

Imposta sulla sostanza: imponibile, credito derivante da mutuo, pretesa perdita, procedura esecutiva senza esito, rimborso parziale tramite società offshore

Erwägungen

E. 21

dicembre 2022, l'RS 1 respingeva il reclamo 2014 con la seguente motivazione: Nel merito viene chiesto lo stralcio del credito di fr. 825'000.■ ritenuto inesigibile a titolo definit [ivo] . Dalle varie decision [i] e dalla documentazione presentata conclusivamente non viene comprovato il trasferimento al mutuatario dell'importo riferito al presunto credito concesso. In tale situazione l'imposizione del capitale viene riconfermata. Per gli anni fiscali 2015, 2016 e 2017 ■ nonostante la motivazione addotta sia identica a quella per il periodo fiscale 2014 ■ l'autorità di tassazione accoglieva parzialmente i reclami poiché correggeva il valore del credito in fr. 815'000.■, considerando i pagamenti intervenuti tra il 1° gennaio 2014 e il 31.12.2016. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla RA 1, impugnava le suddette decisioni, contestando l'aggiunta di "numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi" in ragione, rispettivamente, di fr. 825'000.■ nel 2014 e di fr. 815'000.■ nei periodi fiscali 2015, 2016 e 2017. Per la prima volta in sede di ricorso, la rappresentante argomenta che il " contratto di finanziamento a titolo oneroso " sarebbe stato firmato in concomitanza con la vendita ai coniugi _____ di Villa _____ a _____, avvenuta nell'aprile del 2012. Il contratto avrebbe previsto il prestito della " somma complessiva di CHF 1'000'000.■ " da parte di RI 1 ai coniugi _____, a titolo oneroso (" 2.5% a partire dal primo maggio 2012 "), sarebbe scaduto il 31.12.2012 ed sarebbe stato garantito da un vaglia cambiario. La ricorrente spiega che nel rogito, firmato dalle parti il 18 aprile 2012, il prezzo fissato di CHF 11'800'000.00 era così composto [...] § CHF 1'360'000.00 versati in data 12.04.2012 sul conto del notaio rogante quale caparra e pena di recesso. Importo effettivamente pagato dai signori _____; § CHF 8'530'000.00 quale rimborso del mutuo _____ ed effettivamente versati direttamente dal _____, a _____ di _____; § CHF 910'000.00 effettivamente versato sul conto del notaio rogante da parte del _____, § CHF 1'000'000.00 già versato dai compratori alla venditrice. Per cui quest'ultima rilascia ulteriore ricevuta per il suddetto importo con la firma del presente atto. Senonché, a dire della ricorrente, " l'importo di CHF 1'000'000.00, relativo all'ultimo punto sopradescritto [...] in realtà non è MAI stato versato [...] motivo per cui il giorno stesso della stipulazione del contratto di compravendita [...] è stato stipulato anche il contratto di finanziamento. La signora RI 1 ha dunque concesso ai signori _____ una dilazione del pagamento dell'importo di CHF 1'000'000.00 fino al 31.12.2012. I signori _____ hanno unicamente pagato l'importo di CHF 200'000.00 (interessi compresi).

La parte restante, pari a CHF 825'000.00 è rimasta tuttora scoperta e non è mai stata saldata dagli acquirenti alla signora RI 1 ". La ricorrente ricorda che nella Dichiarazione fiscale 2013 era stato esposto il credito in ragione di fr. 975'000.■, perché era stata rimborsata una quota pari a fr. 25'000.■, e che tale posizione era stata accertata anche dall'RS 1 nella decisione di tassazione del 1° aprile 2015. Nelle Dichiarazioni d'imposta 2014 e 2015 erano stati esposti fr. 825'000.■ perché i coniugi _____ avevano rimborsato altri fr. 150'000.■. Successivamente, i debitori non avrebbero più versato alcunché, obbligando la ricorrente a rivolgersi ad un avvocato al fine di procedere al recupero del credito, iter conclusosi con la reiezione del reclamo da parte della CEF. La ricorrente non si sarebbe rivolta al Tribunale federale, perché nel frattempo i coniugi _____ avevano lasciato la Svizzera e nei loro confronti erano state avviate delle procedure esecutive da parte dello Stato e di una banca svizzera, mettendo tra l'altro all'asta Villa _____ per "mancanza di beni dei signori _____ o lo spostamento degli stessi in Paesi Esteri ". Il 1° marzo 2019, il signor _____ sarebbe stato arrestato e accusato di frode in _____. Di conseguenza, se fosse andata al Tribunale federale, la ricorrente avrebbe solo subito "una perdita ulteriore di denaro e di tempo ". "Considerata la mancata possibilità di recuperare il credito", la ricorrente avrebbe "azzerato il credito nelle sue dichiarazioni fiscali ". La rappresentante asserisce che, diversamente da quanto sostenuto dal Pretore prima e dalla CEF poi, "l'importo di CHF 1'000'000.00 non è stato trasferito dalla «contribuente e mutuante » ai «mutuatari signori _____ ». Tale importo, derivante dalla vendita della Villa _____, doveva essere versato dai signori _____ alla contribuente, ma tale versamento non è avvenuto, poiché in modo contestuale alla firma del rogito di vendita è stato firmato anche il contratto di finanziamento. Importo che la contribuente non ha di fatto mai ricevuto ". Sottolinea che "il credito non è effettivamente stato oggetto di alcun trasferimento tra la parte mutuante e la parte mutuataria, poiché tale credito deriva dal contratto di compravendita della Villa e dal mancato pagamento integrale del prezzo di vendita, ciò che ha generato la stipula del contratto di finanziamento a titolo oneroso. Non credere che il credito sia stato compiutamente documentato solo perché manca un passaggio materiale di proprietà (come ad esempio un bonifico bancario) vuole dire non riconoscere un contratto di finanziamento regolarmente firmato ". La rappresentante ■ "reput [ando] di aver dimostrato in modo inconfutabile il credito vantato dalla contribuente, [...] basato su un contratto di prestito stipulato per il mancato pagamento, da parte dei signori _____ alla contribuente, dell'ultima tranche di CHF 1'000'000.00 relativo alla vendita della Villa _____ " ■ postula lo stralcio del credito rispettivamente di fr. 825'000.■ per il 2014 e di fr. 815'000.■ per gli anni 2015, 2016 e 2017, perché non più esigibile. F. Delle osservazioni presentate il 1° febbraio 2023 dall'autorità di tassazione verrà detto in seguito per quanto necessario. Diritto 1. Il ricorso verte sull'imposizione di un credito. L'autorità di tassazione, avvalendosi delle conclusioni della CEF secondo le quali non è stato dimostrato "il trasferimento al mutuatario dell'importo riferito al presunto credito ", ritiene che tale prestito debba essere imposto in capo alla ricorrente al suo valore nominale. La ricorrente ■ che nei primi due periodi fiscali sub iudice lo aveva spontaneamente dichiarato ■ vorrebbe invece ridurre ad un franco il credito vantato nei confronti dei coniugi _____ in quanto divenuto nel frattempo inesigibile. A proposito della sua posizione, va tuttavia sottolineato che, con il ricorso in esame, ha completamente modificato la descrizione dei fatti rilevanti per il giudizio. Se, infatti, fino alla procedura di reclamo, sosteneva di aver concesso un prestito ai signori _____ e di non averne ottenuto il rimborso, nonostante l'avvio di procedure esecutive, con il ricorso argomenta per

la prima volta che il finanziamento concesso consisterebbe in una dilazione parziale di pagamento del prezzo di vendita dell'immobile di _____ 2. 2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. In generale, sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT), fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall'imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT) . 2.2. All'imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Teuscher/Lobsiger , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4 a ediz., Basilea 2022, n. 4 ad art. 13 LAID, p. 444). Vi rientra pertanto l'insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher , System des Steuerrechts, 8 a ediz., Zurigo/Ginevra 2023, § 11, II., p. 216). 2.3. Determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l'art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale). Quanto alla valutazione dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l'esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (Teuscher/Lobsiger , op. cit., n. 8 ad art. 14 LAID, p. 456 s.; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Rohner , Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4 a ediz., Zurigo 2021, n. 19 ad § 39, p. 801). In questo senso va inteso l'art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile. 3. 3.1. Venendo al caso in disamina, nel suo reclamo, da una parte, la contribuente sostiene di aver “ fatto tutto quanto in suo potere per rientrare in possesso dell'importo di CHF 825'000.00 (debito al 31.12.2014), rispettivamente di CHF 815'000.00 (a fine 2015, 2016 e 2017), purtroppo senza successo ”. D'altro canto, ammette di aver rinunciato a ricorrere al Tribunale federale “ avendo due istanze già con parere negativo ”, rendendo la sentenza della CEF definitiva. 3.2. Fino all'adozione delle decisioni impugnate ■ non solo davanti all'autorità fiscale, bensì anche davanti al Pretore e alla CEF (v. sentenza no. _____) ■ la ricorrente ha sempre sostenuto di aver prestato ■ sulla base di un contratto di finanziamento a titolo oneroso ■ un milione di franchi ai coniugi _____. Questi ultimi gliene avrebbero restituito solo una parte; per poi negare, dapprima davanti al Pretore e poi davanti alla CEF, di aver ricevuto la somma mutuata e di esserne debitori. I giudici hanno dato ragione ai coniugi _____, sostenendo che la ricorrente non aveva “ dimostrato di aver trasferito l'importo di cui ora pretende parte del rimborso ” (consid. 7.3). 3.3. Per ottenere dall'autorità di tassazione quanto richiesto, ovvero la valutazione del credito a un franco per tutti gli anni litigiosi, la reclamante avrebbe dovuto dimostrare l'inesigibilità del credito vantato nei confronti dei coniugi _____ e quindi la probabile perdita. Come visto, un credito è inesigibile ■ e quindi valutabile in funzione della probabile perdita ■ solo se · l'esistenza stessa del credito è dubbia, · se il credito non è valutabile con certezza, oppure · se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. 3.4. Nella fattispecie, l'esistenza stessa del credito parrebbe dubbia, visto l'esito della procedura esecutiva.

Tuttavia, è stata la stessa ricorrente a dichiararsi creditrice dei coniugi _____, presentando le Dichiarazioni d'imposta per i periodi fiscali a partire dal 2012. È poi stata la stessa contribuente a promuovere la procedura esecutiva per ottenere il rimborso. Riconosciuta l'esistenza del credito, la ricorrente dovrebbe provare che lo stesso è divenuto irrecuperabile. A questo proposito, la procedura esecutiva da lei promossa non è andata a buon fine. Tuttavia, non solo non ha impugnato la decisione a lei sfavorevole con ricorso al Tribunale federale, ma ha anche rinunciato ad avviare una causa di merito per il riconoscimento del credito. Pur ammettendo che i debitori si siano nel frattempo trasferiti all'estero e che non siano più proprietari dell'immobile loro venduto dalla ricorrente, non sono adempiute le condizioni per ritenere che il credito non sia più recuperabile. A ciò si aggiunga che, nel corso della procedura di rigetto dell'opposizione, allo scopo di accreditare la tesi dell'avvenuta concessione del finanziamento, l'insorgente aveva documentato un parziale rimborso del prestito da parte dei debitori. Il versamento in questione non è tuttavia avvenuto su un conto bancario della ricorrente, bensì su un conto della _____, di cui la stessa creditrice "risulta l'unica beneficiaria" (cfr. sentenza CEF del 7 settembre 2018 consid. 3). In queste circostanze, non si può neppure escludere che, su questo o su altri conti di società controllate dalla ricorrente, siano stati versati ulteriori importi per estinguere il debito litigioso.

4. 4.1. Nel suo ricorso, cambiando radicalmente versione, l'insorgente sostiene che il credito di fr. 1'000'000.■ vantato nei confronti dei coniugi _____ corrisponderebbe ad una tranche del prezzo di vendita di Villa _____, avvenuta nel 2012, rimasta a tutt'oggi impagata. Per la prima volta produce il contratto di finanziamento (all. A), nonostante sia stato concluso il medesimo giorno della firma del rogito (il 18 aprile 2012). Dal contratto si evince che il prestito concesso dalla ricorrente ai coniugi _____ consisteva nella "assegnazione" della "somma complessiva di CHF 1'000'000.■ alla «finanziata »"; che il finanziamento era a titolo oneroso (2.5%) a partire dal 1° maggio 2012 e che il prestito terminava "inderogabilmente" il 31.12.2012. Il contratto di finanziamento non fa alcun riferimento al rogito relativo alla compravendita di Villa _____. 4.2. Va rilevato dapprima che la nuova argomentazione della ricorrente, secondo cui il prestito corrisponderebbe ad una tranche del prezzo di compravendita di Villa _____, è in contraddizione con quanto sostenuto in precedenza. Secondo l'art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l'art. 5 cpv. 3 Cost. gli organi dello Stato, le autorità e i privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica (sentenza TF n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid. 2.5.1 e 2.5.2 e giurisprudenza citata).

4.3. Nel rogito (all. B), le parti avevano fatto constatare che il milione di franchi era "già [stato] versato dai compratori alla venditrice". Aggiungevano altresì che la venditrice "rilascia [va] ulteriore ricevuta per il suddetto importo con la firma del presente atto" (n. 3.1). Ora, a dire della ricorrente, quanto rogato nell'Istromento notarile _____ redatto dal notaio _____ il 18 aprile 2012 ■ ovvero che il prezzo della compravendita di Villa _____ sarebbe stato soluto anche tramite il pagamento di "Frs. 1'000'000.00 (unmilione) già versato dai compratori alla venditrice" (v. all. B, n. 3, p. 9 s.) ■ non corrisponderebbe alla realtà fattuale. Nel suo ricorso, l'insorgente sostiene che tale importo non le era stato corrisposto, ragione per cui "il giorno stesso della stipulazione del contratto

di compravendita, è stato stipulato anche il contratto di finanziamento”. Di conseguenza, non vi sarebbe stato alcun “trasferimento al mutuatario” ■ diversamente da quanto stabilito nel procedimento davanti al Pretore prima e alla CEF poi ■ bensì tale “importo, derivante dalla vendita della Villa _____, [avrebbe dovuto] esser [le] versato dai signori _____”. In altre parole, la ricorrente avrebbe fatto attestare dal notaio qualcosa che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Non avrebbe dunque ricevuto un acconto da un milione di franchi dai coniugi _____, bensì avrebbe concesso un credito ai coniugi _____ nella forma della dilazione di pagamento di una parte del prezzo di vendita di Villa _____. 4.4. 4.4.1. In primo luogo, la ricorrente non apporta prove convincenti del fatto che il credito litigioso si riferisca al pagamento del prezzo d’acquisto dell’immobile. Quanto sostenuto nel ricorso in esame, oltre ad essere incompatibile con il contenuto dell’atto pubblico, non trova riscontro in particolar modo negli atti relativi alla procedura esecutiva e alla procedura giudiziaria che ne è scaturita. 4.4.2. Il medesimo giorno, oltre al rogito, la ricorrente ha stipulato un “contratto di finanziamento a titolo oneroso”, “assegna [ndo]” ai coniugi _____ “la somma complessiva di CHF 1'000'000.■”. Nel contratto non si fa alcun riferimento né al rogito relativo alla compravendita di Villa _____ né al prezzo d’acquisto né alle sue modalità di pagamento. Con la firma del rogito, oltre a considerarlo valido e veritiero, la ricorrente ha da un lato confermato che il milione di franchi le era “già [stato] versato” da parte degli acquirenti e quindi non vantava (più) alcun credito nei loro confronti, “rilascia [ndo altresì] ulteriore ricevuta per il suddetto importo”. 4.4.3. Anche le modalità del rimborso parziale del debito paiono difficilmente compatibili con la tesi di una dilazione del pagamento del prezzo dell’immobile. Infatti, un pagamento proviene dalla _____ LLC (“che non è dato di sapere se appartiene” ai coniugi _____) e un altro è stato accreditato a favore della _____ Corp., “di cui l’istante risulta l’unica beneficiaria” (v. sentenza CEF 14.2018.50/51 del 7.9.2018 consid. 3). D’altra parte, gli stessi coniugi _____ hanno acquistato dalla _____ SA (oggi in liquidazione), lo stesso giorno, anche la rimanente quota della proprietà immobiliare di _____ (Villa _____). Il rogito qui in discussione concerne infatti unicamente la compravendita del Foglio PPP _____ (900/1000) fondo base _____ RFD _____ e non anche il Foglio PPP _____ (100/1000) del medesimo fondo base. Nelle premesse dell’istromento notarile n. _____ dell’avv. _____ i coniugi _____ esprimono l’intenzione di “acquistare entrambi i Fol. PPP sopraccitati quale residenza principale”, trasferendosi da _____ (I) a _____, nella Villa _____. La compravendita ai coniugi _____ del Foglio PPP _____ da parte della _____ SA (oggi in liquidazione) è stata iscritta il 28 agosto 2012, come l’altra. Non si può neppure escludere che il contratto di finanziamento in discussione si riferisca a questa ulteriore transazione. 4.5. 4.5.1. In secondo luogo, la tesi ricorsuale pone seri problemi per la sua incompatibilità con il contenuto dell’atto pubblico di compravendita dell’immobile. 4.5.2. Secondo l’art. 9 CC, i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 CC). Questa prova, secondo l’art. 9 cpv. 2 CC, non è soggetta ad alcuna forma speciale. Dell’efficacia probatoria rafforzata, prevista dall’art. 9 cpv. 1 CC, beneficiano in particolare gli atti pubblici prescritti imperativamente dal diritto privato federale (p. es. art. 216 cpv. 1 CO; Wolf, in: Hausheer/Walter [a cura di], Berner Kommentar, vol. I/1, 2012, Einleitung, n. 8 s. ad art. 9 CC). L’obbligo dell’atto pubblico si estende ai punti oggettivamente essenziali (parti, dati relativi all’immobile e prezzo di acquisto). Alle transazioni immobiliari si

applicano requisiti particolarmente severi per quanto riguarda il prezzo di acquisto. Tutte le prestazioni che le parti contraenti pattuiscono quale corrispettivo globale per il trasferimento della proprietà dell'immobile devono essere coperte dalla forma dell'atto pubblico. Perché trovi applicazione l'art. 9 CC è necessario che l'atto pubblico sia stato stipulato almeno essenzialmente in modo ineccepibile (Wolf , op. cit., n. 36 ad art. 9 CC). La dottrina e la giurisprudenza più recente sono concordi nell'affermare che devono essere considerati nell'atto pubblico anche gli acconti che sono stati versati al venditore prima della conclusione del contratto (Giger , Der Grundstückkauf, Art. 216-221 OR, in: BK – Berner Kommentar, vol. VI/2/1/3, Berna 1997, n. 248 ad art. 216 CO, p. 146). 4.5.3. Nel caso in disamina, il prezzo di acquisto e le sue modalità di pagamento, elementi essenziali del contratto di compravendita di Villa _____ (articoli 184 cpv. 3 e 216 ss CO), sono stati definiti chiaramente e precisamente alla clausola n. 3 del rogito. A questo proposito, si ricorda che, anche ai fini della tassazione degli utili immobiliari, il notaio è tenuto a richiamare alle parti l'obbligo di indicare nell'atto pubblico il prezzo effettivo informandole sulle conseguenze di indicazioni inveritiere (art. 215 cpv. 1 LT). Fino al momento dell'inoltro del presente ricorso, la ricorrente non ha mai messo in discussione l'esattezza del contenuto del rogito e in particolare della sua clausola 3.1. Come già rilevato, la ricorrente non porta alcuna prova del fatto che quanto dichiarato dalle parti al notaio non corrisponda allo svolgimento effettivo dei fatti. 4.5.4. D'altronde, se fosse provato che le parti hanno dichiarato il falso al notaio, potrebbero incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 253 Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) per il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Infatti, chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale oppure chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 5. 5.1. Secondo la regola universale dell'art. 8 CC, che si applica sia in diritto privato sia in diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). In conclusione, dagli atti è emerso che la ricorrente aveva dichiarato di avere un credito di un milione di franchi alla fine del periodo fiscale 2012 e che lo stesso si è ridotto a fr. 825'000.■ nei periodi successivi. Solo con le dichiarazioni per i periodi dal 2016 in avanti la contribuente ha sostenuto di non essere riuscita a recuperare il credito. Ha prodotto a prova di tale affermazione gli atti della procedura esecutiva e della procedura giudiziaria nei confronti dei pretesi debitori, da cui risulta che le autorità competenti hanno ritenuto non comprovato il prestito. Dagli atti di tali procedimenti emergono anche rimborsi parziali, avvenuti tramite società offshore riconducibili sia alla creditrice sia ai debitori. La ricorrente non ha in seguito promosso azioni legali per ottenere il riconoscimento del suo credito. Solo con il ricorso ha infine sostenuto che il credito sarebbe nato dalla concessione di una dilazione di pagamento del prezzo di vendita di un immobile proprio ai pretesi debitori. La tesi, in contrasto con le chiare risultanze dell'atto pubblico, non è stata in alcun modo provata. 5.2. Comunque si siano svolti i fatti, non essendo la ricorrente riuscita a comprovare di aver subito una perdita in relazione al presunto prestito erogato ai coniugi _____, l'operato dell'RS 1 che ha imposto il credito al suo valore nominale per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 merita di essere tutelato. Pertanto, il ricorso deve essere respinto. 6. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Non è riconosciuta alcuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231

LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 1'200.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza: - municipio di _____ . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.